



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



Tax newsletter n. 7 – luglio 2022

Edizione a cura del dott. Luca Ielapi

- | | |
|--|---------------|
| 1. Cartelle di pagamento: nuovi limiti della rateazione | pag. 2 |
| 2. Sanzioni Pos: il via dal 30.6.2022 | pag. 2 |
| 3. Regime Forfetario: e-fattura obbligatoria | pag. 3 |
| 4. Aiuti di Stato: il termine per l'autodichiarazione al 30.11.2022 | pag. 5 |
| 5. Esterometro: esonero della comunicazione per operazioni di importo non rilevante | pag. 6 |

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant' Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com

1. Cartelle di pagamento: nuovi limiti della rateazione.



Tra le recenti modifiche al c.d. decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) viene raddoppiato da euro 60.000 ad euro 120.000 il limite entro il quale, per ottenere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili di cui all’art. 19 d.P.R. n. 602/1973, non è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. Nel caso in cui invece le somme iscritte a ruolo siano d’importo superiore a tale soglia di euro 120.000, la dilazione potrà essere concessa solo se sarà provata la temporanea situazione di difficoltà finanziaria.

L’emendamento approvato interviene anche sul numero di rate, portando da cinque a otto il numero che, in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, determina il venir meno della dilazione accordata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

È stato, altresì, precisato che in caso di decadenza del piano rateale è negata la possibilità al contribuente di una nuova rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2. Sanzioni Pos: il via dal 30.6.2022.


A decorrere dal 30.6.2022, nel caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di credito, debito o prepagata, per qualsiasi importo, da parte dagli esercenti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica, nei confronti di tali soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad euro 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con POS, di cui all’art. 15, co.

4-bis, del D.L. n. 179/2012, come modificato dall'art. 18 del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.



Quindi, onde evitare l'irrogazione di detta sanzione, sia gli imprenditori che i professionisti dovranno accettare i pagamenti con carta di credito, debito o prepagata e dotarsi di POS qualora ne siano sprovvisti.


3. Regime Forfetario: e-fattura obbligatoria.



I titolari di partita IVA che hanno aderito al regime forfetario, in sede di apertura della partita IVA o successivamente, dal 1.7.2022 hanno l'obbligo di emissione della fattura elettronica, così come previsto dal c.d. decreto PNRR 2 di cui all'art. 18 del D.L. n. 36/2022.

Sono pertanto tenuti a emettere le fatture attive in formato XML utilizzando un programma apposito.

Si precisa che da tale obbligo si è esonerati fino al 31.12.2023 solamente se nell'anno precedente sono stati percepiti compensi non superiori ad euro 25.000.



Il file XML deve essere trasmesso tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate che:

- (i) verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l'indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- (ii) controlla che la partita IVA del fornitore e la partita IVA o il codice fiscale del cliente siano esistenti;
- (iii) consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una ricevuta di recapito, a chi ha trasmesso la fattura, la data e l'ora di consegna del documento.

In particolare, i soggetti titolari di partita IVA che hanno deciso di aderire al regime forfetario:

- (i) sono soggetti all'obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione;
- (ii) sono obbligati all'emissione della fattura elettronica B2B e B2C;
- (iii) ricevono le fatture elettroniche dai loro fornitori.

Solo per il terzo trimestre 2022 e solamente per i soggetti il cui obbligo di fatturazione decorre dal 1.7.2022, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva fatturazione ma a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, si precisa che le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 633/1972.

4. Aiuti di Stato: il termine per l'autodichiarazione al 30.11.2022.



L'autodichiarazione degli aiuti ricevuti ai tempi del Covid viene postergato dal 30.6.2022 al 30.11.2022 per effetto del provvedimento n. 233822/2022 in data 22.6.2022 del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento dispone infatti la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438 del 27.4.2022, prevedendo che l'autodichiarazione debba essere presentata entro il 30.11.2022 anziché entro il 30.6.2022.

Il rinvio era atteso dagli operatori anche a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni" (D.L. n. 73/2022).

Il rinvio della presentazione dell'autodichiarazione al 30.11.2022, prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato reso possibile grazie alla proroga dell'obbligo di registrazione degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia percepiti dai contribuenti nel periodo Covid nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), così come disposto dall'art. 35 del "Decreto Semplificazioni", il quale posticipa il termine per l'aggiornamento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti dal 31.12.2022 al 30.6.2023.

5. Esterometro: esonero della comunicazione per operazioni di importo non rilevante.



In tema di esterometro le recenti novità introdotte con il “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22.6.2022) prevedono, a decorrere dal 1.7.2022, l’esonero della comunicazione dei dati al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate per le singole operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 e relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-*octies* del d.P.R. n. 633/1972.

Difatti, le comunicazioni aventi ad oggetto le operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, rientranti nel c.d. esterometro, sono diventate a tutti gli effetti una funzione della fatturazione elettronica. Gli operatori interessati dovranno utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per caricare i documenti inerenti alle operazioni concluse con soggetti esteri, in modo tale da assolvere gli obblighi di trasmissione imposti dal comma 3-*bis* dell’art. 1 del d.lgs. n. 127/2015, come da ultimo modificato dal Decreto Semplificazioni.

Le nuove operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, da comunicare via Sistema di Interscambio, sono precedute dalla sigla TD (“Tipo Documento”), ed in particolare:

- (i) il codice TD18 individua gli acquisti di beni intracomunitari che devono essere integrati con imponibile ed IVA ai fini del computo dell’imposta dovuta e di quella detraibile;



- (ii) il codice TD01 identifica le cessioni di beni a clienti esteri, con spedizione nella UE, in quanto le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate, nonché le prestazioni di servizi, sempre rese a clienti esteri;
- (iii) il codice TD17 individua gli acquisti di servizi, sia dall'Unione Europea che da ExtraUE.

Infine, a partire dal 1.7.2022, sempre in base a quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 1 del d.lgs. n. 127/2015, con riferimento alle medesime operazioni:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. PROF. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
AVV. EMILIO COSTARELLA
AVV. MARIA PAOLA FERRARO
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
AVV. ANGELA BRUNO
AVV. ALESSANDRO FINOCCHIARO
AVV. ANTONIO ALFONSI
AVV. ELEONORA CASAGRANDE

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. GIANLUCA ROLLO
DOTT. MATTIA CATALDO
RAG. STEFANIA LOMBINO

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ALBERTO NENCHA
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

TRAINEES:

DOTT. LUCA IELAPI
DOTT. ROBERTO JANIRI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant' Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com